

	Presidente f.f.	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda <del>Edoardo Figoli</del>
	Dirigente	Stefano Danieli

**Deliberazione n. 24 del 18 giugno 2026**

**OGGETTO:** Definizione della controversia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX / FASTWEB SPA (già VODAFONE SPA - HO.MOBILE - TELETU) (GU14/807240/2026)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

**Preso atto** che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Fabrizio Comencini	<b>X</b>	
Stefano Rasulo	<b>X</b>	
Enrico Beda	<b>X</b>	
Edoardo Figoli		<b>X</b>

**Preso atto** altresì della presenza dell'avv. Stefano Danieli Dirigente Capo del Servizio Diritti della Persona del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della dott.ssa Caterina Vianello, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

**Vista** la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 "*Funzioni del Presidente*";

**Visto** il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "*Verbale delle sedute*";

**Preso atto** che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile dell'Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

**Vista** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

**Vista** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

**Visto** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

**Visto** l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)*" ai sensi del quale "*Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999*" (comma 1) e, in particolare, la "*istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati*" (comma 2, lettera z);

**Vista** la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

**Vista** la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

**Vista** la “*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

**VISTA** l'istanza di XXXXXXXXXXXXX del 24/01/2026 acquisita con protocollo n. 0023166 del 24/01/2026;

**Visti** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

**Considerato** che i competenti uffici, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, hanno provveduto a svolgere l'istruttoria dalla quale risulta quanto segue:

## **1. La posizione dell'istante**

Nella fattura XXXXXXXX del 01/03/2018, Vodafone comunicava la modifica unilaterale e indica diritto di recesso senza penali/costi entro i termini e canale PEC (vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it).

Il ricorrente esercitava il recesso con PEC del 27/03/2018, con richiesta di cessazione/disdetta per modifica condizioni e allegati identificativi.

Vodafone si limitava a dire “PEC non ricevuta / non risulta”, senza produrre alcuna evidenza tecnica (log PEC, protocolli, ticket, esiti di lavorazione).

Una negazione generica non è prova: l'operatore deve dimostrare ciò che afferma, soprattutto su canale PEC tracciabile. In data 17/09/2025 arrivava notifica/ sollecito da Europa Factor S.p.A. per cessione del credito riferita a Vodafone (posizione XXXXXXXX, rif. XXXXXXXX) per € 982,28, relativo alle fatture XXXXXXXX 28/04/2018 €266,07 – XXXXXXXX 27/06/2018 €189,42 – XXXXXXXX 28/08/2018 €526,79.

Tali fatture sono successive al recesso del 27/03/2018: dunque la pretesa è incompatibile con il recesso esercitato e/o con la corretta gestione della cessazione.

La richiesta avanzata dopo circa 7 anni impone verifica di prescrizione (a seconda della qualificazione del credito: art. 2948 c.c. per crediti periodici / in subordine art. 2946 c.c.).

n ogni caso, spetta a Vodafone/cessionario provare eventuali atti interruttivi validi e documentati (messa in mora formale, atti giudiziali, ecc.): in difetto, la pretesa è non esigibile.

## **2. La posizione dell'operatore**

Fastweb evidenzia, in primis, l'infondatezza delle richieste avanzate da parte ricorrente in quanto nessuna anomalia è stata riscontrata nell'erogazione del servizio a favore della XXXXXXXX e nella fatturazione emessa. L'odierna esponente, difatti, pone in rilievo che le fatture emesse e non saldate dal cliente, come agevolmente rilevabile, contengono regolare e costante traffico telefonico effettuato dall'utente. Priva di rilievo giuridico, pertanto, appare la domanda di storno e di rimborso delle fatture avanzata dall'istante. La richiesta dell'utente, invero, è generica, non circostanziata e non puntuale nelle allegazioni in relazione agli asseriti e non provati errori di fatturazione. Non è, inoltre, neppure specificato l'esatto importo esatto degli addebiti contestati nelle fatture, a quali voci siano attinenti e quali siano le fatture effettivamente contestate. L'istanza, perciò, dovrà essere necessariamente rigettata. Nel merito, poi, si eccipisce che in base a quanto stabilito dall'allegato B alla Delibera 194/2023/CONS, articolo 20, comma 4, “L'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Se non diversamente indicato, il termine per ottemperare al provvedimento è di trenta giorni dalla notifica dello stesso.”

Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno, espressamente esclusa dalla normativa Agcom, e delle richieste avanzate a titolo di indennizzo, storno e rimborso.

Manca, inoltre, una qualsiasi imputazione ad una specifica norma del Contratto, della Carta dei servizi nonché delle Delibere AGCOM, così come richiesto, invece, dalla suddetta Delibera. Né, tanto meno, la parte ricorrente

ha prodotto prove a sostegno della propria tesi che possano, conseguentemente, comportare una dichiarazione di responsabilità del gestore odierno scrivente.

Si ribadisce, ad ogni buon conto, che la decisione assunta dalla XXXXXX di interrompere del tutto il pagamento delle fatture de quibus è assolutamente illegittima ed arbitraria, essendo del tutto evidente che l'avvenuta contestazione di alcune voci non poteva comunque giustificare l'integrale omesso pagamento dei documenti contabili emessi dal gestore, nei quali erano comprese voci non contestate ed in cui era registrato ingente traffico telefonico. Quanto sopra è affermato dalla delibera AGCOM 664/06/CONS, laddove esplicitamente si assume che "[... ] L'utente che ha presentato formale reclamo all'operatore in merito all'addebito di un singolo bene o servizio, anche supplementare, può sospendere il pagamento fino alla definizione della procedura di reclamo. L'utente è comunque tenuto al pagamento degli importi che non sono oggetto di contestazione." Tale principio, inoltre, come noto, è stato più volte ribadito anche dalla recente giurisprudenza. In particolare, la recentissima sentenza n. 2436/17 - resa dal Tribunale di Roma in analogo giudizio incardinato da un altro utente nei confronti di Vodafone - ha affermato il principio per cui "Il rifiuto [di pagare le fatture] non poteva, tuttavia essere giustificato, come lo stesso XXXX assume, a compensazione dei disagi fino a quel momento sopportati, per i quali pure si accingeva a reclamare l'indennizzo nel procedimento amministrativo ed i maggiori danni davanti all'Autorità Giudiziaria.

Invero, la mera riduzione di funzionalità della linea telefonica avrebbe giustificato esclusivamente una iniziativa giudiziaria per il proporzionale accertamento della minore utilizzabilità della linea telefonica e eventualmente del conseguente pregiudizio, ma non lo autorizzava a procedere in via di autotutela al rifiuto di pagare l'intero corrispettivo della somministrazione, eccezionalmente ammesso solo in caso di totale inadempimento, a mente dell'art. 1460 c.c., pure in presenza di contratto che lo obbligava al pagamento delle fatturazioni senza riserve". Sotto il profilo amministrativo e contabile si precisa che l'utente è attualmente disattivo ed il credito di euro 982,28 risulta essere stato ceduto ad Europa Factor.

Per tutto quanto sin qui esposto Fastweb reitera le eccezioni più sopra indicate, contestando, altresì, le affermazioni dell'utente e, soprattutto, le richieste di indennizzo, storno e rimborso con conseguenziale, integrale, rigetto delle domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.

Con memoria di replica depositata in data 10.03.2026 l'utente precisa quanto segue.

Modifica unilaterale e recesso ex art. 70, comma 4 CCE Con fattura n. XXXXXXXX del 1 marzo 2018, relativa al periodo 29.12.2017–22.02.2018, Vodafone comunicava una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, consistente nel passaggio dal rinnovo dell'offerta ogni quattro settimane al rinnovo mensile, con incremento dell'importo di rinnovo dell'8,6%. Nella medesima fattura l'operatore riconosceva espressamente all'utente, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e delle Condizioni Generali di Contratto, il diritto di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore, senza penali, entro 30 giorni, specificando la causale "modifica delle condizioni contrattuali", indicando anche la possibilità di esercitare il recesso a mezzo PEC all'indirizzo societario ufficiale.

L'istante esercitava tale diritto con PEC del 27.03.2018, indirizzata alla PEC indicata da Vodafone, con la quale chiedeva espressamente: (i) la cessazione della linea fissa XXXXXXXX; (ii) la cessazione delle numerazioni mobili associate; (iii) la chiusura del rapporto contrattuale senza addebito di penali o ulteriori costi, richiamando la modifica unilaterale comunicata in fattura. Il recesso è stato quindi esercitato: • entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in fattura; • con lo strumento espressamente previsto (PEC); • con contenuto chiaro e univoco quanto alle utenze e alla causa del recesso.

Si chiede che il CORECOM voglia accertare la piena legittimità del recesso esercitato dall'istante in data 27.03.2018. Persistenza illegittima del servizio e fatturazione successiva al recesso: nonostante la chiara volontà di cessare il rapporto contrattuale, l'operatore ha continuato a mantenere attivi i servizi e a emettere fatture nei mesi successivi. La sola cessione a Europa Factor riguarda, come da comunicazione del 17.09.2025, le seguenti fatture: • XXXXXXXX del 28.04.2018, scad. 18.05.2018, importo 266,07 euro, periodo fatturazione 23.02.2018–22.04.2018; • XXXXXXXX del 27.06.2018, scad. 17.07.2018, importo 189,42 euro; • XXXXXXXX del 28.08.2018, scad. 17.09.2018, importo 526,79 euro. È pacifico, dunque, che l'intera pretesa di 982,28 euro discende da fatture emesse dopo il recesso del 27.03.2018. Dalla lettura del dettaglio della fattura XXXXXXXX si evince che Vodafone ha continuato a erogare i servizi di rete fissa, SIM voce e SIM dati, registrando traffico intenso anche in prossimità e successivamente alla data del recesso, fino ad almeno il 22.04.2018. Ciò, lungi dall'essere un indice di regolare prosecuzione del contratto, evidenzia il comportamento inadempiente dell'operatore, che ha ignorato un recesso validamente esercitato ex art. 70, comma 4 CCE, proseguendo nell'erogazione e nella fatturazione dei servizi contro la volontà espressa dell'utente. In un simile contesto: • il rapporto contrattuale avrebbe dovuto essere cessato entro un termine tecnico ragionevole a partire dalla ricezione della PEC di recesso; • ogni fatturazione relativa a periodi successivi a tale termine è indebita, salvo prova, a carico dell'operatore, dell'esistenza di un nuovo consenso o di un distinto titolo contrattuale. Nella

propria memoria, Fastweb non fornisce alcuna prova in tal senso, limitandosi a richiamare il traffico sviluppato, come se il mero utilizzo di fatto potesse sanare l'illegittima mancata cessazione del servizio. Onere della prova e mancanza di documentazione da parte di Fastweb: secondo il consolidato orientamento dell'AGCOM, recepito nella prassi CORECOM, nei procedimenti di definizione delle controversie l'onere di dimostrare la correttezza della fatturazione e la legittimità degli addebiti grava integralmente sull'operatore. Nel caso di specie, Fastweb:

- non produce il contratto sottoscritto dall'istante, né le condizioni generali applicabili al tempo dei fatti;
- non produce alcuna evidenza della mancata ricezione della PEC di recesso del 27.03.2018 (log PEC, rapporti di consegna, ecc.);
- non produce alcuna comunicazione all'utente di rigetto, irricevibilità o inidoneità del recesso;
- non fornisce prova di una volontà dell'utente di mantenere attivi alcuni soli servizi (es. solo SIM, solo dati) dopo il recesso, distinta dalla volontà di chiusura integrale rappresentata nella PEC. La difesa si limita ad affermare, in via del tutto apodittica, che "nessuna anomalia è stata riscontrata nell'erogazione del servizio e nella fatturazione" e che le fatture insolute "contengono regolare e costante traffico telefonico", senza spiegare perché tale traffico dovrebbe prevalere, in termini di effetti giuridici, su un recesso formalizzato e non contestato. È inammissibile far discendere la prosecuzione del vincolo contrattuale dal mero fatto materiale che l'operatore non abbia provveduto alla cessazione. Inapplicabilità del richiamo alla delibera AGCOM 664/06/CONS.: Fastweb richiama la delibera AGCom 664/06/CONS per sostenere che l'utente non avrebbe potuto sospendere il pagamento delle fatture in autotutela, dovendo comunque corrispondere gli importi "non contestati". Tale richiamo è del tutto fuori contesto. La disciplina evocata riguarda le ipotesi in cui l'utente contesti singoli addebiti in fattura (es. servizi aggiuntivi, traffico anomalo, ecc.), restando fermo il contratto di base. In tali casi, l'AGCOM ha chiarito che l'utente può sospendere il pagamento delle sole voci contestate, permanendo l'obbligo di corrispondere quanto non oggetto di contestazione. Nel presente procedimento, invece, l'istante non ha semplicemente contestato singole voci, ma ha esercitato il diritto di recesso per modifica unilaterale ex art. 70, comma 4 CCE, che ha natura e funzione totalmente diverse dalla mera contestazione di addebiti. Una volta esercitato validamente il recesso, l'operatore:
- non può continuare a fatturare come se il contratto fosse ancora in essere;
- non può invocare la disciplina sulla sospensione parziale dei pagamenti per singole voci, poiché il presupposto (contratto ancora vigente) non sussiste più. L'argomentazione di Fastweb confonde quindi due piani normativi differenti e non incide minimamente sulla legittimità del recesso né sulla conseguente illegittimità delle fatture successive. 5. Irrilevanza sanante della cessione del credito. La memoria difensiva richiama la cessione del credito a Europa Factor S.p.A., formalizzata con comunicazione del 17.09.2025. Tale circostanza è, sul piano sostanziale, del tutto neutra. La cessione non incide sulla validità e sull'esistenza del credito ceduto: se il credito è sorto in violazione dell'art. 70, comma 4 CCE – perché fondato su fatture emesse dopo un recesso legittimo – esso è privo di causa sin dalla sua origine e rimane tale anche in capo al cessionario. L'istante ha dunque pieno interesse a chiedere che il CORECOM:
- accerti l'illegittimità delle fatture poste a base della pretesa di Europa Factor;
- dichiari non dovuto l'importo di euro 982,28 tuttora richiesto al ricorrente.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede che il CORECOM Veneto voglia:

- i. accertare la legittimità del recesso esercitato dall'istante in data 27.03.2018 ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, come comunicato in fattura del 1.03.2018;
- ii. dichiarare l'illegittimità della prosecuzione del rapporto contrattuale e della fatturazione dei servizi dopo la ricezione del recesso, con particolare riferimento alle fatture n. XXXXXXXX del 28.04.2018, n. XXXXXXXX del 27.06.2018 e n. XXXXXXXX del 28.08.2018;
- iii. dichiarare non dovuto l'importo complessivo di euro 982,28 oggetto di cessione a Europa Factor S.p.A., con ogni conseguenza anche nei confronti del cessionario;
- iv. ordinare all'operatore di aggiornare le proprie risultanze amministrative e contabili, eliminando ogni segnalazione interna di morosità riferita alla posizione n. XXXXXXXX;
- v. adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno a tutela dell'utente, inclusa, ove ritenuto, la trasmissione degli atti all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le valutazioni di competenza.

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce delle risultanze istruttorie si ritiene che le richieste di parte istante non possano trovare applicazione.

Con riferimento alle domande di cui ai punti sub i), sub ii), sub iii) e sub iv), attesa la loro connessione oggettiva e funzionale, se ne dispone la trattazione congiunta, nei termini di seguito precisati.

Per quanto riguarda la fattura del 28.04.2018 di € 266,07= si ritiene che la stessa sia dovuta alla luce delle argomentazioni come sopra esplicitate.

Dalla documentazione in atti risulta che l'utente ha manifestato la volontà di recedere dal contratto mediante PEC del 27.03.2018.

Orbene, secondo il consolidato quadro regolatorio e l'orientamento applicativo formatosi nelle pronunce dell'Autorità e dei Corecom, il recesso nei contratti di comunicazioni elettroniche non produce effetti immediati al momento della ricezione della comunicazione, ma deve essere gestito dall'operatore entro il termine massimo di trenta giorni, entro il quale il gestore è tenuto a completare le operazioni amministrative e tecniche necessarie alla cessazione del rapporto.

Ne consegue che, nel caso di specie, il recesso deve considerarsi efficace a decorrere dal 27.04.2018 e che, fino a tale data, il rapporto contrattuale deve ritenersi ancora in essere, con conseguente debenza dei corrispettivi maturati per il servizio nel periodo ricompreso nella gestione della disdetta.

In tale prospettiva, la fattura contestata, riferita al periodo 23.02.2018 – 22.04.2018, si colloca integralmente all'interno dell'arco temporale anteriore al perfezionamento del recesso e, pertanto, non può essere qualificata come fatturazione successiva alla cessazione del rapporto, non sussistendo, quindi, i presupposti per disporre lo storno.

In relazione alle fatture del 27.06.18 di € 189,42 e del 28.08.18 di € 526,79 si rileva quanto segue: se da un lato è pur vero che le predette fatture sono state emesse successivamente alla data del 27.04.2018, entro la quale, come detto al punto di cui sopra, il gestore avrebbe dovuto completare la gestione del recesso, è altrettanto vero se non dirimente il fatto che quelle stesse fatture contengono sia traffico telefonico (nella fattura del 27.06.18 sono riportate 755 chiamate mentre nelle fattura del 28.08.18 ne vengo riportate 58) e sia traffico internet.

Giova, in proposito, osservare che la condotta successivamente tenuta dall'istante, intesa come utilizzo effettivo dei servizi (telefonia e internet) come testimoniata dai dettagli di traffico riportati nelle predette fatture, si rivela non coerente con la volontà di scioglimento del vincolo contrattuale precedentemente manifestata mediante comunicazione di recesso.

Invero, la protratta fruizione del servizio anche in epoca successiva all'inoltro di tale comunicazione integra un comportamento concludente che, non consente di attribuire al recesso gli effetti risolutivi che l'utente pretende di far valere.

Tale circostanza assume rilievo decisivo nell'economia della presente controversia, poiché depone nel senso che l'istante, attraverso un contegno incompatibile con la volontà di definitiva cessazione del rapporto, abbia quantomeno mostrato di non volersi avvalere degli effetti del recesso, finendo così per eliderne, in via sostanziale, la portata.

Ne consegue che la prosecuzione nell'utilizzo del servizio deve essere correttamente apprezzata quale indice sintomatico della perdurante utilità tratta dalla prestazione e della correlativa persistenza dell'interesse al mantenimento del rapporto contrattuale.

Sotto tale profilo, non può trovare accoglimento la pretesa nella parte in cui assume che la cessazione del rapporto si sia perfezionata sin dalla data della comunicazione di recesso e pertanto lo storno delle fatture sopra elencate non può trovare accoglimento.

Non da ultimo, con riguardo alla PEC del 27.03.2026, con la quale parte istante assume di avere comunicato la disdetta del contratto, occorre rilevare che agli atti non risultano prodotte le indispensabili ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, né altra documentazione equipollente idonea a comprovare con certezza l'effettivo perfezionamento della trasmissione nei confronti dell'operatore.

Tale carenza documentale assume rilievo decisivo, atteso che, in assenza delle suddette evidenze, non è possibile accertare né l'effettivo inoltro della comunicazione all'indirizzo PEC del gestore, né la sua regolare ricezione da parte di quest'ultimo.

Ne consegue che la sola allegazione del messaggio PEC, priva delle relative ricevute attestanti l'esito del processo di trasmissione, non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'avvenuto esercizio del recesso contrattuale nei confronti di Vodafone.

Per quanto concerne, infine, la domanda sub v), avente ad oggetto la richiesta di "adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno a tutela dell'utente, inclusa, ove ritenuto, la trasmissione degli atti all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le valutazioni di competenza", la stessa non merita accoglimento, non essendo emersi, all'esito dell'istruttoria, elementi idonei a giustificare né l'adozione di ulteriori misure nell'ambito del presente procedimento, né la trasmissione degli atti all'Agcom per autonome valutazioni di competenza.

**Tutto ciò premesso**, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

### **DELIBERA**

1. Di rigettare l'istanza di XXXXXXXX nei confronti di FASTWEB SPA (già VODAFONE SPA -HO.MOBILE – TELETU).
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente  
Fto(\*) Avv. Stefano Danieli

Il Presidente f.f.  
Fto(\*) Fabrizio Comencini

Il verbalizzante  
Fto(\*) Caterina Vianello

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.